



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI**

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 31.03.2022

INDICE

Art. 1 - Principi generali - Obiettivi del presente Regolamento

Art. 2 - Natura del Servizio

Art. 3 - Attività del centro anziani

Art. 4 - Utenti del centro

Art. 5 – Istituzione del centro Anziani

Art. 6 – APS (Associazione di Promozione Sociale)

Art. 7 – Requisiti dell'APS

Art. 8 - Individuazione del soggetto gestore

Art. 9 - Previsioni statutarie obbligatorie delle Associazioni dgestione

Art. 10 – Rapporti con il Comune

Art. 11 - Impegni del Comune

Art. 12 - Ulteriori disposizioni

Art. 13 - Norme finali

Art. 1 - Principi generali - Obiettivi del presente Regolamento

I Centri anziani sono previsti specificamente dall'**articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11** (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) che prevede che *“il centro anziani è una struttura polivalente di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane che ne promuove la presenza attiva nel territorio, la valorizzazione delle capacità, delle funzione motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato”*; li inserisce non solo tra i servizi pubblici del sistema, ma anche tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali declinati all'articolo 22 della citata legge regionale 11/2016.

L'obiettivo che si intende conseguire mediante l'adozione del Regolamento comunale per il funzionamento del Centro sociale anziani, nel rispetto delle linee guida dettate dalla normativa regionale, riguarda principalmente tre aspetti prioritari:

1) **Lo Scopo** : una definizione aggiornata e puntuale delle attività tipiche del Centro Anziani, aderenti al dettato della legge n. 11/2016, orientata all'invecchiamento attivo, al maggiore protagonismo degli anziani, alla urgente necessità di luoghi di aggregazione e contrasto alla solitudine, al fine di prevenire derive commerciali, a scapito di attività sociali;

2) **Il Modo Di Governo**: coniugare la natura di servizio pubblico con la previsione normativa della legge n. 11/2016, ovvero: *“Gli utenti del centro anziani sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti, responsabili e parti attive nella programmazione delle attività e nella scelta degli interventi, in stretto collegamento con il Servizio Sociale del Comune e in integrazione con i servizi territoriali”*.

3) La **convenzione**: la trasformazione in APS del Centro impone la individuazione della modalità convenzionale corretta tra il Comune e il Centro, sia in termini di procedura per il corretto affidamento della gestione, sia per il necessario sostegno strumentale e finanziario da assicurare al Centro.

Art. 2 - Natura del Servizio

Il Centro Anziani è un **servizio pubblico locale**, la cui gestione è affidata - tramite la convenzione e nei limiti di questa - dal Comune ad una Associazione di Promozione Sociale (APS) che ne abbia le caratteristiche e rispetti i requisiti fissati dalle *“Linee Guida regionali per i centri anziani del Lazio”*; il servizio *“Centro Anziani”* rimane del tutto pubblico, ed il

Comune ne rimane titolare ad ogni effetto di legge, secondo le prerogative amministrative che gli sono proprie.

Il Servizio viene programmato e istituito dal Comune, sulla base della valutazione del bisogno sociale del territorio, con riferimento alla struttura demografica della popolazione, alla dimensione del territorio e alla sua articolazione abitativa, alla condizione sociale, culturale, economica della popolazione anziana.

Art. 3 - Attività del centro anziani

Le attività ivi espletate:

- si ispirano ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, della autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani;
- sono incentrate in generale all'aggregazione e alla propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, in una prospettiva di invecchiamento attivo, di piena inclusione della persona nel proprio contesto relazionale, e di prevenzione della non autosufficienza;
- promuovono la presenza attiva della persona anziana nel territorio, la valorizzazione delle sue capacità, il mantenimento delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato.

Il Centro anziani svolge a favore dei propri soci, in particolare:

- a) attività ricreativo-culturali;
- b) promozione dell'attività di volontariato;
- c) attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;
- d) attività di scambio culturale e intergenerazionale;
- e) attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;

È opportuno che attraverso queste attività il Centro Anziani, oltre a svolgere una funzione aggregativa, valorizzi la persona anziana come cittadino attivo, attraverso attività di volontariato di prossimità, di iniziativa civica, di formazione, di prevenzione della non autosufficienza, ecc.

Art. 4 - Utenti del centro

Gli utenti sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti, responsabili e parti attive nella programmazione delle attività e nella scelta degli interventi, in stretto collegamento con il servizio sociale del Comune e in integrazione con i servizi territoriali.

Al fine di valorizzare la funzione inclusiva del centro, possono partecipare alla sua gestione e alle sue attività tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti. Inoltre, al fine di favorire i rapporti intergenerazionali, in coerenza con l'articolo 35, comma 2, del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117, non vengono posti limiti di età per associarsi ad una APS che ha in carico la gestione di un centro anziani.

Art. 5 - Istituzione del Centro Anziani

Il centro è istituito con delibera del Consiglio Comunale che :

- Esplicita e motiva il bisogno della sua istituzione, per l'intero territorio comunale o uno specifico segmento territoriale(frazione, quartiere, etc);
- Individua il locale/immobile da destinare ed adibire a centro anziani, stimandone adeguati la dimensione, l'articolazione degli spazi e le relative condizioni di uso;

Art. 6 – APS (Associazione di Promozione Sociale)

APS (Associazione di Promozione Sociale) è un Ente del Terzo Settore, costituita nel rispetto del Codice Civile, e ai sensi del DLGS n.117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. “Codice del Terzo Settore”, in particolare del suo Titolo V, Capo II “delle associazioni di promozione sociale” .

L'Associazione non persegue fini di lucro, ed esercita in via esclusiva l'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, lettera a) del DLGS 117/2017, ovvero interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 328/2000.

Art. 7 – Requisiti dell'APS (Associazione di Promozione Sociale)

Il presente articolo individua i requisiti obbligatori che le Associazioni dovranno avere per risultare affidatarie della gestione dei centri sociali per anziani sul territorio comunale;

Tali requisiti devono essere riportati nello statuto della APS, per garantirne la coerenza ;

In ogni caso gli statuti delle APS affidatarie della gestione dei Centri Anziani dovranno essere conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo settore ai fini dell'iscrizione al registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ed in particolare:

a) Dovranno richiamare l'esercizio in via esclusiva dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, lettera a) (interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, della legge n. 328/2000 e s.m.i.), prevedendo che tale attività di interesse generale venga svolta in concreto nella gestione di un servizio di centro sociale per anziani (o centro anziani); a sua volta il servizio eroga le prestazioni elencate dalla legge regionale n.

11/2016 e sopra richiamate;

b) dovranno prevedere gli organi previsti dalle citate linee guida regionali, in coerenza con quanto la legge prevede in base alle dimensioni o ad altri requisiti specifici;

c) dovranno prevedere il rispetto degli adempimenti relativi alla formazione del bilancio e ad ogni altro obbligo informativo.

Art. 8 - Individuazione del soggetto gestore

L'affidamento della gestione del Centro all'APS (Associazione di Promozione Sociale), da parte del Comune, avverrà in modo diretto, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 118 della Costituzione, che prevede che *"Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà"*. L'Amministrazione stipulerà con l'Associazione di promozione sociale apposita convenzione predisposta dal Settore Servizi Sociali, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 28, comma 2 della legge della Regione Lazio 10 agosto 2016, n. 11. A tal fine il Comune (Servizio Patrimonio) concede in comodato d'uso gratuito, i locali e gli annessi spazi esterni di pertinenza, gli impianti e le attrezzature ivi esistenti, all'APS che svolgerà un'azione sussidiaria rispetto all'amministrazione comunale.

La convenzione dovrà prevedere: Compiti dell'APS, Orari e calendario di apertura del centro anziani; Impegni del Comune; Impegni dell'APS e divieti; la disciplina del "Punto ristoro"(ove presente), Oneri assicurativi e responsabilità; Adempimenti contabili; Vincoli sull'utilizzo degli immobili; Durata della convenzione.

Art. 9 - Previsioni statutarie obbligatorie delle Associazioni di gestione

L'istituzione dell'APS avverrà tramite l'adozione di apposito Statuto conforme alla normativa regionale (il cui schema sarà predisposto dai Servizi Sociali) e deve garantire i seguenti due requisiti, che dovranno essere presenti nello Statuto:

a) Oggetto esclusivo o prevalente come Centro Anziani: il concetto di prevalenza deve essere inteso nella previsione di attività che, pur finalizzate allo sviluppo del centro anziani

stesso, possano essere declinate in collaborazioni con il territorio, quali la realizzazione di progetti di volontariato o per l'invecchiamento attivo.

b) Garanzia della territorialità del Centro: oltre il 80% dei soci della APS devono essere residenti nel territorio Comunale.

L'APS ispira la propria gestione ai principi della trasparenza, della partecipazione e della democrazia interna. In questa prospettiva, gli statuti devono prevedere obbligatoriamente alcune clausole che diano maggiori garanzie:

a) Possono diventare soci della APS di gestione del Centro le persone a rischio di esclusione per particolari situazioni di solitudine o di salute normalmente associate all'età (nel limite massimo del 20% del totale degli iscritti);

b) L'APS è dotata dei seguenti organi obbligatori:

1. Assemblea dei soci;
2. Consiglio direttivo (con numero di componenti proporzionato alle dimensioni);
3. un Presidente, eletto dall'assemblea direttamente, che non potrà rimanere in carica per oltre due mandati consecutivi;
4. Un Vicepresidente eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti;
5. Un segretario amministrativo e un tesoriere, eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.
6. Un organo di controllo, monocratico o collegiale, individuato ai sensi dell'articolo 30 del Dlgs n. 117/2017, e con i compiti individuati dallo stesso articolo.
7. Qualora ne ricorrano i presupposti di legge, la APS dovrà nominare anche un revisore legale dei conti.

a) La quota associativa della APS è determinata dall'assemblea con le normali procedure previste dallo statuto. L'entità della quota associativa è stabilita in modo da non pregiudicare la libertà associativa delle persone anziane, in funzione delle dimensioni del centro, e delle attività programmate. Il Comune stabilisce, in convenzione, delle soglie minime e massime per le quote associative dei centri del proprio territorio.

b) L'APS adotta obbligatoriamente un regolamento interno approvato dall'assemblea con maggioranza qualificata, che dovrà prevedere almeno:

- a. Modalità di elezione degli organi;
- b. Rispetto della parità di genere nel direttivo;
- c. Criteri eventuali di rotazione dei consiglieri del direttivo;
- d. Funzionamento dell'assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci;
- e. Provvedimenti d'urgenza e loro ratifica, ecc.;

f. Modalità di relazione del Centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni, con le OO. SS di settore.

Art. 10 – Rapporti con il Comune

I rapporti ordinari fra il Centro e l'Amministrazione comunale vengono tenuti fra il Presidente del Centro, l'Assessore ai Servizi Sociali e il Funzionario Responsabile del settore competente ;

Il Centro è obbligato a divulgare le iniziative di carattere sociale che il Comune intende perseguire.

In ogni caso il Comune può richiedere, in qualsiasi momento, l'inserimento di ulteriori clausole statutarie o regolamentari, che si ritenesse utile, in adeguamento alle previsioni contenute nel regolamento interno del Centro Anziani.

Art. 11 - Impegni del Comune

Il Comune rilascia l'autorizzazione al funzionamento del centro con apposito provvedimento amministrativo, dietro verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla DGR n.1304/2004 e s.m.i.

Il Comune inoltre sostiene il Centro Anziani:

- a) Garantendo la messa a disposizione di un immobile congruo per dimensioni, a norma e senza oneri di locazione per la associazione.
- b) Garantendo le manutenzioni ordinarie e il pagamento delle utenze dei locali del centro.
- c) Riconoscendo un contributo annuale per sostenere almeno le spese obbligatorie minime per il suo funzionamento e, secondo le disponibilità, sostenere anche parte delle attività del Centro.

Il rapporto tra Comune di Viterbo e APS è regolato da una convenzione, che disciplina i reciproci impegni e stabilisce nel dettaglio quali spese rimangano direttamente a carico del Comune, e quali siano oggetto del contributo annuale.

Il bilancio annuale della APS, redatto ai sensi dell'articolo 13 del Codice del terzo settore (D.Lgs 117/2017), è presentato al Comune unitamente alla relazione accompagnatoria.

Il deposito del bilancio è propedeutico al riconoscimento del contributo annuale.

Art. 13 - Ulteriori disposizioni

Il Centro Anziani impronta la propria attività alla massima apertura e collaborazione con la comunità di riferimento. Assume particolare rilievo ed importanza, in questo senso:

- a) Il rapporto con il volontariato attivo, attraverso la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed incoraggiamento;
- b) Il rapporto con il sindacato: il Centro Anziani ha l'obbligo di informare i soci sui diritti che li riguardano, anche attraverso l'apposizione di bacheche informative. A tal fine il Centro valorizza, nella piena libertà e autonomia associativa, e nel rispetto della pluralità di orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei pensionati iscritti, attraverso iniziative di formazione ed informazione degli anziani, sui propri diritti sociali ed economici, anche promosse dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
- c) Il rapporto di rete dei centri: il Centro partecipa alle iniziative del distretto e della Regione, orientate alla conoscenza reciproca, al coordinamento di attività comuni, ad iniziative formative e di rete che favoriscano la crescita del medesimo, il miglioramento dei servizi resi, l'innovazione nelle attività realizzate.
- d) Laicità ed autonomia: il centro è aconfessionale e apolitico. Può promuovere attività coerenti con la sensibilità religiosa dei soci, così come eventi o iniziative di approfondimento sociale e politico, ma nel rigoroso rispetto della libertà di culto, di pensiero e di espressione di tutti gli utenti.

Art. 14 - Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento comunale, si fa riferimento alle disposizioni **della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11** (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e della **D.G.R. del 14.07.2020 n. 542** come integrata e modificata dalla **DGR 568 del 02 Agosto 2021,-** di approvazione delle "Linee Guida Regionali per i centri anziani del Lazio" e alle norme ivi richiamate e di ogni altra ulteriore disposizione valevole nel periodo di riferimento.

Il presente regolamento comunale annulla e sostituisce tutte le disposizioni precedentemente adottate in materia dai Centri Sociali per anziani del territorio del Comune di Viterbo. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari con esso incompatibili.